

# Accessibilità dei siti web e applicazioni mobili degli enti pubblici: D.lgs n. 106/2018

Col decreto legislativo n. 106 del 10 agosto 2018, è stata recepita la Direttiva dell'Unione Europea 2016/2102 sull'**accessibilità**, da parte di tutti i cittadini e in particolare delle **persone con disabilità**, dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici.

Il principio della **accessibilità** dei siti web delle Pubbliche Amministrazioni era già stato fissato e realizzato nell'ordinamento interno dal "Codice dell'Amministrazione digitale" (CAD).

Il predetto decreto n.106, entrato in vigore a settembre scorso, stabilisce:

- L'adozione di misure adeguate per garantire alle persone con disabilità l'accesso alle tecnologie e ai sistemi di informazione e comunicazione e l'elaborazione, l'adozione ed il monitoraggio circa l'attuazione di norme minime e linee guida per l'accessibilità alle strutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblico;
- Di promuovere l'accesso ai nuovi sistemi e tecnologie di informazione e comunicazione, incluso internet, e di astenersi dal porre in essere atti o pratiche in contrasto con la Convenzione e di assicurare che le autorità e le istituzioni pubbliche agiscano in conformità con la medesima;
- La progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi fruibili da parte di tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. Tale «progettazione universale» non dovrebbe escludere, ove siano necessari, dispositivi di assistenza per particolari gruppi di persone con disabilità (cfr. direttiva (UE) 2016/2102).

Il decreto dà altresì una **definizione** di **accessibilità** dei siti web, specificando che si ritengono accessibili i servizi che presentano i seguenti requisiti:

a) accessibilità al contenuto del servizio da parte dell'utente;

b) fruibilità delle informazioni offerte, caratterizzata da:

- 1) facilità e semplicità d'uso, assicurando, fra l'altro, che le azioni da compiere per ottenere servizi e informazioni siano sempre uniformi tra loro;
- 2) efficienza nell'uso, assicurando, fra l'altro, la separazione tra contenuto, presentazione e modalità di funzionamento delle interfacce, nonché la possibilità di rendere disponibile l'informazione attraverso differenti canali sensoriali;
- 3) efficacia nell'uso e rispondenza alle esigenze dell'utente, assicurando, fra l'altro, che le azioni da compiere per ottenere in modo corretto servizi e informazioni siano indipendenti dal dispositivo utilizzato per l'accesso;
- 4) soddisfazione nell'uso, assicurando, fra l'altro, l'accesso al servizio e all'informazione senza ingiustificati disagi o vincoli per l'utente.

I soggetti erogatori dei servizi digitali devono fornire e aggiornare periodicamente una **dichiarazione di accessibilità** particolareggiata e chiara sulla conformità dei rispettivi siti web e applicazioni mobili alla presente legge. La dichiarazione di accessibilità è fornita in un formato accessibile ed è pubblicata sul sito web del soggetto erogatore.

Viene istituito poi il cosiddetto meccanismo di “*feedback*” che consente a chiunque di notificare ai soggetti erogatori eventuali difetti dei sistemi informatici, ivi compresi i siti web e le applicazioni mobili, in termini di conformità ai principi di accessibilità dettate dalle linee-guida, nonché di chiedere le informazioni non accessibili.

Spetta all’[Agenzia per l’Italia digitale](#) verificare la dichiarazione di **accessibilità** e la relativa valutazione di conformità al modello e ai casi di inaccessibilità.

In caso di contestazione sulla dichiarazione di accessibilità, l’Agenzia per l’Italia digitale deve segnalarlo al [difensore civico digitale](#), che in questi casi costituisce autorità nazionale competente.

E’ rimesso all’Agenzia per l’Italia digitale l’onere di preparare apposite linee guida con i requisiti tecnici e le metodologie per la verifica dell’accessibilità.

Fonte: [Avv. Nadia Delle Side](#)

Date: 26 ottobre 2018

<http://www.invalidi-disabili.it/>